

## **REGOLAMENTO ELETTORALE FISDAF**

### **Art. 1 - Indizione delle elezioni**

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti che compongono l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati stabilendo la data di decorrenza della procedura elettorale ed il periodo dell'esercizio di voto, e dandone comunicazione alle Parti istitutive, anche ai fini della tempestiva nomina dei componenti della Commissione elettorale di cui al successivo art. 5. Contestualmente il Consiglio di amministrazione provvede a fornire analoga informazione alle Aziende Socie ed ai Soci persone fisiche aventi diritto di voto ai sensi del successivo art. 3.

### **Art. 2 – Nomina dei Delegati delle Aziende Socie**

I Delegati in rappresentanza delle Aziende Socie vengono nominati da Industrial Relations di FCA N.V. e CNH Industrial N.V., tramite comunicazione scritta congiunta inviata al Consiglio di amministrazione.

Nella definizione delle nomine si terrà conto della necessità di dare adeguata rappresentanza alle Aziende Socie, in modo che sia garantita una rappresentanza di quelle appartenenti ai Gruppi FCA e CNH Industrial nella misura del 70% e delle Aziende terze nella misura del 30% dei componenti l'Assemblea dei Delegati.

Le nomine dovranno pervenire al Consiglio di amministrazione entro la data di chiusura delle operazioni di voto.

### **Art. 3 – Elettorato attivo e passivo**

Hanno diritto di voto tutti i Soci persone fisiche che risultino iscritti al FISDAF all'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui sono indette le elezioni e che a tale data risultino in regola con il pagamento delle quote contributive associative.

Sono eleggibili i Soci persone fisiche, nell'ambito definito dal precedente comma, anche se già eletti o nominati una o più volte nell'Assemblea dei Delegati. I membri della Commissione elettorale, qualora iscritti al Fondo, non sono eleggibili nelle elezioni in cui svolgono tale incarico.

Sono eleggibili inoltre i candidati designati in rappresentanza di Federmanager.

### **Art. 4 – Liste elettorali**

Federmanager provvede a raccogliere le candidature individuali, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e a formare la relativa lista elettorale per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Soci persone fisiche.

La lista di candidati individuali può contenere un numero massimo di venticinque candidature.

La formazione della lista deve seguire i criteri di un'equilibrata distribuzione dei candidati tra i vari raggruppamenti, tenendo conto del numero di dirigenti in servizio e del numero dei dirigenti in pensione/superstiti/prosecutori volontari delle Aziende dei Gruppi FCA e CNH Industrial e delle Aziende terze; in ogni caso il numero di candidati appartenente al raggruppamento dei dirigenti in servizio deve avere un numero di candidati almeno pari al 30% del totale delle candidature presenti nella lista.

La lista è composta dall'elenco dei candidati, indicati in ordine alfabetico e progressivo. Al nome di ciascun candidato deve essere affiancata l'indicazione della data di nascita, dell'azienda di appartenenza o della qualità di dirigente in pensione o di prosecutore volontario, nonché della provincia in cui si trova la sede di lavoro o la residenza del candidato. Devono inoltre essere segnalati i candidati che abbiano ricoperto cariche negli Organi sociali del Fondo nel mandato in scadenza, con specificazione del ruolo (Delegato dell'Assemblea, Consigliere di amministrazione, Sindaco).

Federmanager definisce, in sua rappresentanza, una propria lista composta da un numero massimo di quindici candidati, di cui l'85% individuato tra i dirigenti in servizio o pensionati iscritti al Fondo e la restante parte individuata tra soggetti anche non aderenti al Fondo, appartenenti alla struttura associativa di Federmanager e/o forniti di specifica competenza.

La trasmissione delle liste elettorali alla Commissione elettorale è a cura di Federmanager, che deve effettuarla entro 30 giorni dalla data di decorrenza della procedura elettorale fissata all'atto dell'indizione delle elezioni di cui al precedente art. 1.

#### **Art. 5 - Commissione elettorale**

Entro cinque giorni dall'indizione delle elezioni, Federmanager e Industrial Relations designano i propri componenti della Commissione elettorale, nella misura di uno per parte, comunicandone i nominativi al Consiglio di amministrazione che procederà ad insediare la Commissione.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente o di incompletezza delle designazioni, il Consiglio di amministrazione provvede alla designazione del/dei componente/i mancante/i.

Il Direttore del Fondo è componente della Commissione elettorale e ne presiede e coordina le attività.

Alla Commissione elettorale, che opererà presso la sede del Fondo, sono attribuiti i seguenti compiti:

- richiedere al Presidente del FISDAF gli elenchi dei Soci persone fisiche aventi diritto al voto ex art. 3;
- verificare la validità della lista elettorale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4;
- predisporre, almeno quindici giorni prima della data prevista per le operazioni di voto, la scheda elettorale e le istruzioni/strumentazioni per la votazione, curandone la comunicazione agli aventi diritto al voto;
- garantire lo scrutinio e redigere il verbale dell'esito della votazione, con l'indicazione dei voti ottenuti da ogni candidato e dell'elenco nominativo dei candidati eletti, inviandolo al Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 6 - Modalità di votazione**

Le elezioni hanno luogo in un unico collegio elettorale nazionale con modalità elettronica secondo quanto di seguito stabilito.

Le attività necessarie allo svolgimento delle operazioni di voto e le relative modalità/strumentazioni vengono definite dal Consiglio di amministrazione, che può affidare in tutto o in parte a terzi la gestione delle stesse,

fornendo le relative istruzioni e garantendo la segretezza del voto, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla tutela dei dati personali.

L'informativa relativa all'avvio delle elezioni e le istruzioni per il voto sono rese disponibili sul sito internet del Fondo.

Il diritto di voto potrà essere esercitato dalle 00.00 del primo giorno e fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile del periodo definito per l'esercizio del voto.

Le preferenze devono essere espresse evidenziando, con le modalità previste nelle istruzioni di voto, i nominativi dei candidati scelti e indicando almeno un nominativo in ogni lista presentata.

Ogni elettore può votare un numero massimo di undici candidati.

#### **Art. 7 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati**

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione elettorale acquisisce gli esiti dello scrutinio e ne redige verbale, indicando la graduatoria degli eletti e assegnando i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, non oltre il numero massimo di seggi previsti e fino alla copertura degli stessi, garantendo un'equilibrata rappresentanza dei Soci in base ai criteri stabiliti dal terzo comma dell'art. 4. Dovrà in ogni caso essere assicurata la presenza in Assemblea di dieci Delegati appartenenti alla lista di Federmanager di cui due facenti parte della sua struttura associativa. In caso di parità di voti tra più nominativi risulterà eletto, con riguardo alla lista dei candidati individuali il candidato con eventuale presenza pregressa negli Organi sociali del Fondo o, in subordine, con maggior anzianità di iscrizione al FISDAF, mentre, con riguardo alla lista di Federmanager, verrà seguito l'ordine di indicazione dei candidati nella lista stessa.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di rinuncia di un rappresentante eletto subentra il primo degli esclusi secondo la graduatoria del relativo raggruppamento/lista.

Il verbale dell'esito della votazione è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale e deve contenere le seguenti indicazioni:

- numero dei soci aventi diritto al voto;
- numero dei soci che hanno votato;
- numero dei voti ricevuti da ciascun candidato, con specifica evidenza del raggruppamento/lista di appartenenza.

Il Consiglio di amministrazione rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

La Commissione elettorale trasmette tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale al Consiglio di amministrazione del Fondo, che la conserva per il periodo di un anno decorrente dalla data di pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Il verbale relativo alle operazioni di voto è conservato, sempre a cura del Consiglio di amministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

#### **Art- 8 – Decadenza e sostituzione dei Delegati**

Decade dalla carica di componente dell'Assemblea dei Delegati il nominato o l'eletto che perda per qualsiasi causa la qualità di iscritto al Fondo, ad eccezione di quanto in precedenza stabilito per i Delegati in rappresentanza di Federmanager non Soci del Fondo. I cambiamenti di azienda di appartenenza senza la perdita della qualità di Socio del Fondo non comportano decadenza dalla carica di Delegato, anche nel caso in cui ciò implichi il cambiamento del Gruppo di appartenenza.

In caso di decadenza di un Delegato dell'Assemblea eletto subentra il primo degli esclusi presente nella relativa lista elettorale all'interno del raggruppamento del rappresentante decaduto.

Federmanager ha facoltà di sostituire nel corso del mandato i Delegati eletti tra i candidati della sua lista, qualora venga meno per qualsivoglia motivo il legame di rappresentanza.

La sostituzione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati nominati dalle Aziende deve essere effettuata nell'ambito del proprio contesto di rappresentanza da Industrial Relations di FCA N.V. o CNH Industrial N.V., che deve darne comunicazione congiunta al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che l'ha determinata.

#### **Art. 9 – Ricorsi**

Eventuali ricorsi relativi alla presente procedura elettorale devono essere inoltrati mediante lettera raccomandata A.R. al Consiglio di amministrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dei risultati delle elezioni. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, delibera circa l'accoglimento o meno del ricorso entro le successive quarantotto ore, senza formalità di rito e con decisione definitiva non soggetta a riesame.

Qualora in accoglimento del ricorso venga dichiarata la decadenza di un componente neo-eletto nell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di amministrazione adotterà, con la stessa delibera, i provvedimenti necessari alla sua sostituzione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Fondo e del presente Regolamento elettorale.